



COMUNE DI FRATTA TODINA
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 28-06-2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **21:25**, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria alla prima convocazione in Seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	COATA GIANLUCA	Presente	7	PRIMIERA GIOVANNI	Presente
2	RELLINI LUCIA	Assente	8	SOCCOLINI GIANLUIGI	Presente
3	ROSATI MANUELA	Presente	9	PASCOCCI PAOLO	Presente
4	BISCOTTI VANIA	Presente	10	MORETTINI FABRIZIO	Presente
5	MASSETTI MATTEO	Presente	11	PANCRAZI PIER LUIGI	Presente
6	FALCONI ANDREA	Presente			

Ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1

Assume la presidenza GIANLUCA COATA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, CINZIA STEFANANGELI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: ROSATI MANUELA - SOCCOLINI GIANLUIGI - PANCRAZI PIER LUIGI

Sindaco: riferisce che si tratta della presa d'atto del PEF approvato qualche giorno fa dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI.

Pancrazi: ritiene che il servizio non finisce di aumentare i costi.

Ben venga la possibilità per le imprese di scegliere diversamente come smaltire i rifiuti perché un po' di concorrenza non può che fare bene.

Invita l'amministrazione comunale a fare qualche azione di sensibilizzazione verso i cittadini per migliorare la raccolta differenziata che comunque non è semplice e richiede un impegno notevole per poter essere svolta bene.

Sollecita quindi tale intervento di sensibilizzazione.

Serve inoltre che il gestore acquisisca molta più efficienza, perché il recupero una volta veniva remunerato, oggi è un costo che aumenta ogni anno per le famiglie.

Pascocci: chiede qual'è oggi il livello raggiunto di percentuale di differenziata, che era al 73%

Sindaco: riferisce che la percentuale è oggi scesa al 63% a seguito della pandemia Covid 19, in quanto tutti i rifiuti delle persone in quarantena vanno nell'indifferenziata, a seguito di una scelta del gestore.

Morettini: Marsciano, comune più grande, ha una percentuale del 66%

Si assenta Primiera – Presenti n. 9

Pascocci: bisogna fare formazione nelle scuole per creare senso civico.

La causa Covid è una bugia.

Bisogna parlare con i genitori classe per classe perché è nelle scuole che nasce il senso civico.

Falconi: ci sono abitudini errate nelle persone. Il Covid ha impedito di fare incontri per sensibilizzare nelle scuole.

Pascocci: chiede che vengano fatti controlli a campione. Osserva che si sono persi dieci punti percentuali, dal 73% al 63%

Sindaco: evidenzia che la percentuale dai dati in suo possesso è del 66% e non del 63%

Pancrazi: invita piuttosto a controllare quando si va a scaricare, perché non si fida del gestore.

Rientra Primiera – Presenti n.10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs 18/8/2000, n 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile dell'area economico finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Fratta Todina è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (A.U.R.I.), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dall'A.U.R.I. con deliberazione n. 5 del 22/06/2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

· l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", che ha prorogato, al 30 giugno 2021, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come deliberato dall'A.U.R.I., il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che il costo unitario effettivo riportato nel Piano Economico Finanziario risulta essere pari ad € 34,36 cent/Kg e di conseguenza inferiore al fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti pari ad 42,04 cent/Kg;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività ha assegnato al comune di Fratta Todina la somma di € 11.339,00. L'articolo 6 del D.L. n. 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

Considerato che i Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse specifiche assegnate per agevolazioni Tari nell'anno 2020 e non utilizzate, sempre a norma del DM "Certificazione" cha ammontano a € 10.542,00;

Preso atto:

- che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI legate all'emergenza COVID-19 introdotte con l'articolo 35, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche del Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse trasferite;
- che le riduzioni previste dall'art. 24 "Ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche", del Regolamento per la disciplina della TARI, vengono garantite attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle superfici tassabili come segue:

- 76,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 24,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Visto, inoltre, che l'ammontare della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento comunale in materia, per l'anno 2021, è pari a € 0;

Ritenuto opportuno applicare, per l'anno 2021, per le utenze domestiche i coefficienti di produttività (Ka e Kb) massimi in quanto ritenuti i più idonei in relazione alla situazione socio economica del nostro Comune, mentre per le utenze non domestiche si ritiene opportuno applicare i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi;

Visto il PEF 2021 MTR ARERA e approvato dall'A.U.R.I. con deliberazione n. 5 del 22/06/2021:

PEF 2020 approvato	296.496
Fattore rho incremento %	3,19
PEF 2021 finale	305.955
<i>Costi variabili</i>	<i>139.466</i>
<i>Costi fissi</i>	<i>166.489</i>

Dato atto:

- che l'onere stimato derivante dalle riduzioni stabilite dal regolamento a favore delle diverse categorie di contribuenti, quantificabile per l'anno 2021 in **€ 9.676,00** trova copertura con i proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

- che al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, è stato detratto:

a) il costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 pari ad **€ 1.065,50**

b) i costi previsionali per la gestione dell'emergenza Covid-19 di **€ 5.296,00** (scostamento atteso dei costi variabili di cui all'art. 7 bis del MTR COV) che saranno finanziate con le risorse del Fondo Funzioni Fondamentali 2020, accantonate nell'avanzo di amministrazione.

Visto che dopo le suddette variazioni le risultanze del piano finanziario: l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021, compresa l'IVA ed escluso il tributo provinciale, risulta come di seguito specificato:

PEF 2021 finale	309.269
<i>Costi variabili</i>	<i>141.123</i>
<i>Costi fissi</i>	<i>168.146</i>

L'incidenza dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del **74,00%** a carico delle prime e del **26,00%** a carico delle seconde che, in mancanza di uno studio puntuale che consenta di stabilire una più precisa ripartizione, è da ritenere congruo anche in considerazione del numero dei contribuenti, della superficie totale riconducibile a ciascuna delle due classi di utenza, della volumetria equivalente installata presso le suddette utenze calcolata a seguito dell'attivazione del sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale;

Ritenuto opportuno applicare, per l'anno 2021, per le utenze domestiche i coefficienti di produttività (Ka e Kb) massimi in quanto ritenuti i più idonei in relazione alla situazione socio-economica del nostro Comune,

mentre per le utenze non domestiche si ritiene opportuno applicare i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi;

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Ritenuto, altresì, di stabilire, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Regolamento per la disciplina della TARI, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 settembre 2021
- seconda rata: 30 novembre 2021
- terza rata: 28 febbraio 2022

con possibile versamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

· l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

· l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

· il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Perugia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/06/2021;

Con il seguente risultato della votazione resa nei modi di legge:

Presenti: n. 10

Voti a favore: n. 7

Voti contrari: n. 3 (Pascocci, Pancrazi, Morettini)

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario, riportato nell'allegato “A” alla presente deliberazione, validato dall'A.U.R.I. con deliberazione n. 5 del 22/06/2021;
- 3) DI APPROVARE per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe TARI suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
- 4) DI DARE ATTO che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
 - che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%;
 - che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI legate all'emergenza COVID-19 introdotte con l'articolo 35 sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche del Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse trasferite;
 - che le riduzioni previste dall'art. 24 "Ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche", del Regolamento per la disciplina della TARI, vengono garantite attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 5) DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
- prima rata: 30 settembre 2021
 - seconda rata: 30 novembre 2021
 - terza rata: 28 febbraio 2022

con possibile versamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021;

6) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata e palese votazione avente il seguente risultato:

Presente: n. 10

Voti a favore: n. 7

Voti contrari: n. 3 (Pascocci, Pancrazi, Morettini)

DICHIARA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 22-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA MARIA RITA PEZZANERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 22-06-2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
DOTT.SSA MARIA RITA PEZZANERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
GIANLUCA COATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa CINZIA STEFANANGELI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005